



COMUNE DI DELIANUOVA

Provincia di Reggio Calabria

www.comune.delianuova.rc.it

REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO (ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33)

INDICE

- ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione
- ARTICOLO 2 - Obblighi al momento dell'assunzione alla carica di amministratore
- ARTICOLO 3 - Obblighi annuali durante la carica
- ARTICOLO 4 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati
- ARTICOLO 5 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni
- ARTICOLO 6 - Rinvio - Entrata in vigore

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'anagrafe patrimoniale degli eletti in attuazione delle disposizioni di legge di cui al D. L.vo n. 33 del 14 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 05 aprile 2013 ed in vigore a far data dal 20 aprile 2013, con particolare riferimento agli articoli:
 - a) 53 rubricato "abrogazione espressa di norme primarie" che prevede che, dalla data di entrata in vigore del D. L.vo n. 33/2013, sia abrogato fra l'altro anche articolo 41 *bis* del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo" introdotto dall'articolo 3, comma 1, punto a), dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
 - b) 14 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" il quale amplia la sfera delle informazioni, oggetto di pubblicazione, che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico (i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico).
2. E' titolare di carica pubblica elettiva o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico il Sindaco.
3. Sono titolari di cariche pubbliche elettive o comunque di esercizio di poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo i componenti del Consiglio Comunale.
4. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta Comunale.
5. Ai fini del presente regolamento i titolari di cariche pubbliche elettive o comunque di esercizio di poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".
6. L'ufficio Segreteria del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.
7. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori immediatamente dopo l'entrata in vigore dello stesso. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2 comma 5 del presente regolamento, gli amministratori devono consegnare all'Ufficio Segreteria del Comune le dichiarazioni, di cui all'articolo 2 succitato, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del precitato regolamento e della modulistica ad esso allegata.

ARTICOLO 2

Obblighi al momento dell'assunzione alla carica di amministratore

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso l'ufficio Segreteria:
 - a) un *curriculum vitae* da cui si evinca la professione o l'occupazione al momento dell'assunzione della carica.
 - b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
 - c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti (Allegato C al presente Regolamento).
5. Gli amministratori sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui al comma 1, entro 30 (trenta) giorni dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina.

ARTICOLO 3

Obblighi annuali durante la carica

1. Ogni anno successivo all'entrata in carica, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a formulare una nuova dichiarazione concernente i dati richiesti dal comma 1.

ARTICOLO 4

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'ufficio Segreteria del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.

3. L'ufficio Segreteria provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti e integrazioni.
4. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" ed è direttamente accessibile da chiunque.
5. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 è inoltre depositato presso l'ufficio Segreteria ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

ARTICOLO 5

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Il Segretario Generale del Comune è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il Segretario Generale del Comune invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario Generale provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario Generale, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.
5. A carico dell'amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di euro cinquecento (€ 500,00) ad un massimo di euro diecimila (€ 10.000,00).
6. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile della trasparenza. Lo stesso provvede mediante il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento agli articoli 11, 14, 17 e 18.
7. Gli importi delle sanzioni per le diverse fattispecie sono stabiliti secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

inadempimento	Parziale ottemperanza	Mancata ottemperanza
1° inadempimento	€ 500,00	€ 1.000,00
2° inadempimento	€ 1.000,00	€ 2.000,00
3° inadempimento	€ 1.500,00	€ 3.000,00
4° inadempimento	€ 3.500,00	€ 7.000,00
5° inadempimento	€ 5.000,00	€ 10.000,00

ARTICOLO 6

Rinvio - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.
4. E' abrogato il precedente regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari delle cariche elettive approvato con deliberazione consiliare n.41 del 29.07.201

OGGETTO:

OGGETTO:REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI COMPONENTI DEGLIORGANI DI INDIRIZZO POLITICO TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO (ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33)